

L.R. 3 ottobre 2023, n. 12: "Sviluppo dell'economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14" – Oggetto assembleare n. 6974/2023

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 26 settembre 2023**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il Progetto di Legge contiene la riforma delle politiche regionali rivolte alla qualificazione della rete commerciale distributiva dei centri urbani ed in particolare della L.R. 41/1997 che viene contestualmente abrogata, salvo quanto previsto dalla norma transitoria.

ANALISI DEGLI ARTICOLI

L'art. 1 individua le finalità della legge nel favorire lo sviluppo dell'economia urbana verso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e gestione della rete dei servizi e degli spazi urbani, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore competitività e resilienza dei territori e del sistema imprenditoriale e rispondere più efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e di consumo.

L'art. 2 definisce cosa si intende, ai sensi della presente legge, per: economia urbana, consorzi fidi, Hub urbani, Hub di prossimità e servizi di prossimità.

L'art. 3 individua gli ulteriori programmi, strumenti e misure a sostegno delle attività specifiche previste nel progetto di legge.

L'art. 4 promuove l'istituzione, l'attivazione e lo sviluppo di Hub urbani e di Hub di prossimità.

L'art. 5 stabilisce che la Regione conceda contributi ai Comuni, per le finalità di cui all'art. 4, per interventi volti a realizzare studi di fattibilità per l'attivazione di Hub urbani e Hub di prossimità, qualificare le aree interessate dagli Hub urbani e Hub di prossimità riconosciuti, valorizzare i medesimi attraverso azioni di promozione e la qualificazione e innovazione delle imprese insediate in tali ambiti territoriali.

L'art. 6 stabilisce che la Regione conceda contributi ai Comuni, singoli o associati e alle Unioni di Comuni, per il sostegno a progetti per la riqualificazione sostenibile e la valorizzazione delle aree a vocazione commerciale.

L'art. 7 prevede che la Regione conceda contributi a progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali, prevedendo altresì la possibilità di ulteriori agevolazioni in favore di detti esercizi.

L'art. 8 stabilisce che la Regione sostenga l'innovazione delle imprese del territorio regionale attraverso contributi a progetti volti all'innovazione tecnologica e organizzativa ed alla riqualificazione delle attività che esercitano commercio al dettaglio e somministrazione alimenti e bevande.

L'art. 9 stabilisce che la Regione conceda contributi ai Comuni e Unioni di Comuni per lo sviluppo di progetti pilota fortemente innovativi volti a promuovere nuovi modelli di costruzione dell'offerta al cittadino, per la creazione di nuovi prodotti, servizi e spazi di vita rispondenti alle nuove "domande" di abitare, welfare e socialità; sviluppare modelli integrati per la gestione e fruizione dei servizi urbani e delle infrastrutture sociali di prossimità, anche tramite l'utilizzo di nuovi modelli regolativi e gestionali dello spazio e di sviluppo di spazi e occasioni di socialità; incentivare tecnologie e modelli per la pianificazione, la simulazione e il monitoraggio dinamico degli usi e delle funzioni delle città.

L'art. 10 prevede che la Regione promuova l'associazionismo e la cooperazione creditizia concorrendo allo sviluppo dei consorzi fidi, costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la

somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici.

L'art. 11 disciplina l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10 da parte dei consorzi fidi a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi, operanti in Emilia-Romagna.

L'art. 12 promuove lo sviluppo delle competenze per l'economia urbana (iniziative di formazione, informazione e aggiornamento su tematiche coerenti con le priorità della presente legge ed in particolare su quelle della transizione verde e digitale, la promozione dei servizi, la loro fruibilità e accessibilità nei contesti urbani), anche in collaborazione e in raccordo con le esigenze espresse da enti locali, imprese, loro associazioni di rappresentanza, Centri di Assistenza tecnica (CAT), università, centri di ricerca e altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, anche attraverso gli enti di formazione accreditati. Prevede altresì che la Regione sostenga studi, analisi e iniziative per l'innovazione, l'ammodernamento e la promozione della rete commerciale distributiva proposti dai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) di cui all'art. 23 del D.Lgs. 114/98.

L'art. 13 stabilisce la costituzione di un Comitato regionale consultivo e che la Regione svolga altresì funzioni di Osservatorio sullo sviluppo e le dinamiche connesse con l'economia urbana e prevede che la partecipazione al Comitato è senza oneri per il bilancio regionale e non dà diritto a compensi, né a rimborsi spese.

L'art. 14 prevede spese di assistenza tecnica alla gestione del progetto di legge.

L'art. 15 definisce la clausola valutativa.

L'art. 16 riguarda la norma finanziaria e stabilisce che per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2022 , n. 25 (Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025), per quanto concerne gli articoli da 3 a 13 a valere sulla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 “ Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49), nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività, Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori e, per quanto concerne gli oneri di cui all'articolo 14, a valere sulla legge regionale 23 dicembre 2004, n.26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, nell'ambito della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche – Programma 1 - Fonti energetiche, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Gli interventi previsti dalla presente legge potranno essere finanziati altresì da ulteriori risorse in assegnazione alla Regione in particolare attraverso i fondi strutturali europei. Inoltre, per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

L'art. 17 disciplina le modalità attuative, stabilendo che la Giunta Regionale, con propri atti, disciplini la misura dei contributi, i criteri e le modalità per la loro assegnazione e concessione, nonché le spese dirette volte alla gestione della presente legge.

L'art. 18 contiene l'abrogazione della Legge regione 41/1997 le modifiche ed abrogazioni in adeguamento della LR 14/1999 e la norma transitoria.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE
Sviluppo dell'economia urbana e qualificazione ed innovazione della rete commerciale e dei
servizi. Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale Esercizio 2024	Pluriennale Esercizio 2025
Nuove o maggiori spese correnti artt. da 3 a 13	0,00	1.258.846,00	1.950.000,00
Nuove o maggiori spese correnti Art. 14	10.000,00	0,00	0,00
Nuove o maggiori spese d'investimento artt. da 3 a 13	0,00	0,00	700.000,00
Minori entrate (art./artt.)			
<i>Totale oneri da coprire</i>	10.000,00	1.258.846,00	2.650.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali			
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa come da LR 41/1997 a copertura artt. da 3 a 13	0,00	1.258.846,00	2.650.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa come da LR 26/2004 a copertura art. 14	10.000,00	0,00	0,00
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	10.000,00	1.258.846,00	2.650.000,00